



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CUNEO

Cuneo, li 9/7/2026

Prot. n. 3146

Ill.mo
Dott. MARIO AMATO
PRESIDENTE del
TRIBUNALE di
CUNEO

Ill.ma
Dott.ssa ROBERTA BONAUDI
PRESIDENTE SEZIONE
CIVILE TRIBUNALE DI
CUNEO

Illustrissimi Presidenti,

il Consiglio dell'Ordine, a seguito delle licenziate Linee Guida relative alle indennità degli AdS/ Tutori, intende formulare brevi considerazioni in ordine alle Linee Guida stesse

Per effetto del rinvio operato dall'art. 411 c.c., all'a.d.s. si applicano «in quanto compatibili», talune norme del codice civile riguardanti l'ufficio tutelare tra cui l'art. 379 c.c., in forza del quale «L'ufficio tutelare è gratuito. Il Giudice Tutelare, tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità».

A parere di questo Consiglio e dei tanti colleghi impegnati in questo complesso servizio, le linee guida in commento risultano piuttosto contenute, in termini di liquidazione dell'equa indennità, rispetto alla media di quanto praticato nei Tribunali Italiani.

La legge fornisce al Giudice gli elementi per parametrare l'indennità in parola e ciò anche al fine di escludere che la stessa possa trasformarsi in una controprestazione in senso tecnico. Sono due gli aspetti da valutare per l'eventuale indennità: **l'entità del patrimonio e la difficoltà dell'amministrazione.**

Il Giudice Tutelare, nella determinazione del quantum dell'indennità, deve quindi tenere conto dell'entità del patrimonio del beneficiario e della complessità della sua gestione in termini di impegno profuso per la conservazione del patrimonio stesso e di tempo speso oltre che dei costi sostenuti.

Tuttavia non può sottacersi che l'attività dell'a.d.s/ tutore si estende sempre più anche alla "cura" della persona sotto ogni aspetto in considerazione del crescente disagio sociale e della difficoltà dei familiari di gestire le fragilità dei propri congiunti, motivo per cui andrebbe riconosciuto l'aumento percentuale in tutte quelle situazioni che presentino particolari difficoltà, come, ad esempio, peculiari terapie sanitarie, ricoveri ospedalieri, ricostruzione del tessuto familiare in casi di emarginazione e via enumerando, costituendo anche tali evenienze casi di maggior complessità dell' amministrazione.

Si rileva ancora come le criticità maggiori, ad avviso di questo Consiglio, riguardino: compensi eccessivamente contenuti in relazione a patrimoni elevati (potendosi intendere come tali, ad esempio, almeno quelli superiori ad euro 100mila); la mancata adozione del reddito del beneficiario quale criterio alternativo per la liquidazione dell'indennità in commento, laddove egli presenti un patrimonio mobiliare assai contenuto (circostanza statisticamente rilevabile e per quanto consta affatto residuale), pur godendo di entrate economiche periodiche (perlopiù su base mensile, in via meramente esemplificativa pensioni, retribuzioni, assegni sociali di vario genere), a volte, anche elevate.

Fermo restando che laddove i patrimoni mobiliari siano significativi appare senz'altro corretto utilizzare questi ultimi come parametro di riferimento considerata la responsabilità dell'ads nella gestione degli stessi.

Alla luce delle sovraesposte argomentazioni si confida pertanto in una parziale revisione delle licenziate linee guida, previo -ove ritenuto utile- confronto con il Consiglio.

Con ossequio.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da Alessandro Ferrero
Luogo: Cuneo, li 09/07/2026 ORDINE AVV
CUNEO, Il Presidente
Data: 09/07/2026 13:46:49